STATUTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE E...

Società di mutua assicurazione contro i danni della grandine e del...

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

CONTRO

I DANNI DELLA GRANDINE E DEL FUOCO

CON

RESIDENZA IN VERONA

Approvato dall'Adunanza generale dei Socj
10 Febbrajo 1867.

VERONA

STABILIMENTO DI GIUSEPPE CIVELLI.

1867

STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE

CONTRO

I DANNI DELLA GRANDINE E DEL FUOCO

CON

RESIDENZA IN VERONA

Approvato dall'Adunanza generale dei Socj

10 Febbrajo 1867.

VERONA

STABILIMENTO DI GIUSEPPE CIVELLI.

1867

N. 5543.

REGNO D'ITALIA

Regnando Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II, *per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia*

Il giorno di Lunedì 18, diciotto Febbrajo 1867, mille ottocento sessantosette
Si sono costituiti innanzi a me SENATORE D.r CARPENTARI *fu Melchiore, Notajo in Verona, ed agli infrascritti testimonj noti, idonei, e qui domiciliati.*
Li Signori:

ALESSANDRO CARLOTTI *fu Antonio, Senatore*
ANTONIO FERRARI *fu Francesco*
ALESSANDRO CARMINATI
CARLO ALESSANDRI
SCIPIONE DR. ZORZI *fu Dr. Pietro*
GUGLIELMO DA LISCA *fu Alessandro,*

nella loro qualità di Promotori della Società di mutua assicurazione contro i danni della grandine e del fuoco *con residenza* in Verona; *ed essi comparsi, tutti qui domiciliati, a me Notajo, e Testimonj pienamente cogniti, previa dichiarazione fattami, essersi col Protocollo 10, dieci Febbrajo 1867, sessantasette, definitivamente costituita la Società di mutua assicurazione contro i danni della grandine e del fuoco* con residenza in Verona, *mi incaricarono della custodia nei miei atti della copia autentica da me rilasciata al N. 5539 del mio Repertorio del Protocollo dell'Adunanza 10, dieci Febbrajo 1867, sessantasette, coi relativi suballegati del medesimo, marcati colle Lettere* A. B. C. D. E. F. G., *atti tutti che hanno riferimento alla detta Società, e perchè ne rilasci dei medesimi quelle copie che mi saranno richieste.*

Tale Protocollo, composto di un foglio, scritto in tutte quattro le pagine, munito del bollo da 50, cinquanta, viene da me unito sotto A *come parte integrante del presente Rogito — detto atto incomincia, dopo la data 10, dieci Febbrajo, sessantasette, colle parole* — Protocollo delle Deliberazioni dell'Adunanza generale *ecc. e termina colla firma* — DA LISCA — *cui susseguе il certificato di collazione eseguita da me Notajo sotto il N. 5539 del mio Repertorio. — Detto Protocollo contiene la nomina del Presidente dell'Adunanza nella Persona del signor* GIOV. BATTA FERRARI, *la partecipazione, e lettura ai Socj riuniti del Decreto Prefettizio 27, ventisette Gennajo 1867, sessantasette, e dell'altro 21, ventiun Decembre 1866, sessantasei, N. 802, l'approvazione dei Documenti* C. D. E., *la dichiarazione della costituzione definitiva della Società, la lettura, ed approvazione dello Statuto, e la nomina del Consiglio d'Amministrazione.*

Il suballegato A *consiste nel Decreto Prefettizio 27 Gennajo 1867, N. 1934, Prot. 333, Sezione II, contenente l'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura della Provincia di Verona, alla promozione di una Società di mutua assicurazione diretta al signor* GUGLIELMO *Ingegnere* DA LISCA, *incaricato dei Promotori per la formazione di una Società mutua Veronese; quel Documento incomincia, dopo la data Verona 27 Gennajo 1867, colle parole* — Vista l'Istanza da Lei presentata il 25 Decembre prossimo passato al Numero 1985 di questo Protocollo *ecc., e termina colle altre* — colla presentazione dello Statuto oggi firmato — *cui susseguе la firma originale del signor Prefetto* ALLIEVI. — *Questo atto è composto di un Foglio di Carta, scritto sulla prima, e seconda pagina per intero, e nella terza per metà, munito del bollo da soldi 50, cinquanta.*

Il suballegato B. *consiste nell'Estratto del Decreto di massima 21 Decembre 1866, N. 802, del Ministero delle Finanze sulle Società Commerciali, ed Istituti di credito — Detto Atto, dopo l'intitolazione — Estratto del Decreto di massima come sopra, incomincia colle parole* — 1. I Promotori delle Società dovranno far pervenire, per mezzo del Prefetto l'atto notarile costituto della Società *ecc. — e termina colle altre* — 9. che nel caso di non pagamento delle quote dovute dagli azionisti della Società abbia il diritto di farne vendere il Certificato, o l'azione a rischio, e pericolo dell'azionista — ommissis; — *l'atto è composto di un solo Foglio, scritto sulla prima, e seconda pagina per intero, e per due terzi sulla terza, munito in sulla fine del suggello della Prefettura della Provincia di Verona, al qual atto fu soprapposto un bollo da soldi 50, cinquanta.*

Il suballegato C *contiene la Relazione dei Promotori della nuova Società di mutua assicurazione contro i danni della grandine e del fuoco, da costituirsi con residenza in Verona, letta nell'adunanza 10 Febbrajo 1867, intorno ai risultati ottenuti, e consequenti proposte, riconoscimento dei primi, ed approvazione delle seconde — detto suballegato comincia colle parole* — Oggetto 2. Adunanza 10 Febbrajo 1867, Relazione dei Promotori intorno ai risultati ottenuti *ecc.,* — *e termina colle altre* — di far redigere l'atto notarile costitutivo la Società — *cui susseguе la data 9 Febbrajo 1867, e le firme dei Promotori* ALESSANDRO CARMINATI, ANTONIO FERRARI, *e* GUGLIELMO DA LISCA: *detto suballegato è composto di un foglio, scritto sulla prima, e seconda pagina per intero, e venne munito di un Bollo da soldi 50, cinquanta.*

Il suballegato D *consiste nell'Elenco delle Ditte che in qualità di Socj Promotori sono assicurati presso la Società di mutua assicurazione contro i danni della Grandine, e del Fuoco, con residenza in Verona, e che versarono nella Cassa Sociale il premio d'assicurazione — detto atto è composto di Numero* 5 *fogli uniti insieme con cordicino bianco e rosso, fermato all'estremità con sigillo in cera lacca rossa con impressevi le parole* — Società mutua Verona — *comincia colla Ditta assicurata* — Milani Albano — *e termina coll'altra* — Zerlotto Giovanni — *cui sussegue la somma complessiva assicurata di Lire Italiane* 27909845 *del premio annuo versato d'Italiane Lire* 12527.54 *la data Verona 9 Febbrajo 1867, la firma del facente funzioni di Cassiere* Bacinelli Giov. Batta, *il visto, e ritenuto esatta dai Promotori* Alessandro Carminati, Antonio Ferrari, *e* Guglielmo Da Lisca, *ed il visto del Presidente* Ferrari *in data Verona 10 Febbrajo 1867. — Detto atto è scritto interamente su tutte le pagine, tranne la prima, e seconda del primo foglio, esistendo sulla prima pagina le semplici parole* — allegato *D* al Protocollo dell'Adunanza 10 Febbrajo 1867, — *e le firme dei Promotori* Alessandro Carminati *e* Guglielmo Da Lisca — *Ciascuno dei cinque fogli viene munito del bollo da soldi 50, cinquanta.*

Il suballegato E, *consiste nella Dichiarazione del facente funzioni di Cassiere della Società signor* Baccinelli Giov. Batta, *di aver ricevuto, e di conservare in Cassa sociale l'importo dei premj relativi alla gestione 1867, di tutte le Ditte che sono elencate nel Prospetto allegato* D. — *Tale atto è composto di un solo Foglio, scritto per metà sulla prima pagina, il quale, dopo la data* — Verona 9 Febbrajo 1867, *comincia colle parole* — Dichiara il sottoscritto facente le funzioni di Cassiere della Società ecc., *e termina colle altre* — In fede appongo la mia firma, *indi sussegue la firma* — Baccinelli Giov. Batta — *ed il visto del Presidente* Ferrari *in data Verona 10 Febbrajo 1867 — a detto suballegato venne indossato il bollo da soldi 50, cinquanta.*

Il suballegato F *contiene lo Statuto della costituitasi Società di mutua assicurazione contro i danni della grandine, e del fuoco — è composto di 12 fogli, dei quali undici interamente scritti, e l'ultimo scritto interamente sulla prima pagina soltanto — ciascun foglio venne munito di un bollo da soldi 50, cinquanta. — Detto originale documento comincia colle parole* — Statuto, disposizioni generali al ramo grandine e fuoco — § 1 — Scopo della Società di compensare vicendevolmente i membri che la compongono dai danni ecc. *e termina colle altre* — il correspettivo delle prestazioni viene fissato dal Consiglio che lo nomina, sempre dietro proposta del Consiglio d'amministrazione — *cui sussegue la data* Verona 13 Decembre 1866, *e le firme dei Promotori* Alessandro Carminati, Antonio Ferrari, Carlo Alessandri, Scipione Zorzi, *e* Guglielmo Da Lisca, *ed il visto del signor Prefetto* Allievi *apposto a detto Statuto in data Verona 27 Gennajo 1867 al N. 1934-333, col suggello della Regia Prefettura della Provincia di Verona.*

Il suballegato G *contiene la nuova Tariffa pel ramo fuoco, in data 15 Decembre 1865 — detto Documento, in istampa, è composto di un foglio impresso per intero sulla prima, seconda, e terza pagina — incomincia colle parole* — Società di mutua assicurazione — *e termina colle altre* — tassa bolli dei premj per la durata del contratto — *detto atto venne munito del bollo da soldi 50 cinquanta.*

Tanto hanno i suddetti Comparenti dichiarato, e operato, dopo essere stati da me Notajo ammoniti del tenor delle Leggi, alle quali si devono uniformare.

Del presente atto di deposito, del suo inserto allegato A, *e suballegati* A. B. C. D. E. F. G. *ne ho fatta io Notajo lettura, e pubblicazione a chiara, ed intelligibile voce alli Signori Deponenti, e Testimonj in Verona, Capoluogo di Provincia, Distretto I, in una stanza in primo piano ad uso di mio Studio con due fenestre respicienti sopra la corte interna, nella Casa di proprietà delli fratelli Arrigossi in parrocchia Santa Anastasia al Civico Numero 370, essendo testimonj li signori D.*r Carlo Inama *del fu Vigilio, e* Domenico Girardi *del fu Giovanni, entrambi qui domiciliati, i quali dopo le Parti Deponenti si firmano con me Notajo.*

Alessandro Carlotti — Antonio Ferrari
Alessandro Carminati — Carlo Alessandri
Scipione D.r Zorzi — Guglielmo Da Lisca
Carlo D.r Inama, testimonio — Domenico Girardi, testimonio

Senatore D.r Carpentari *Notajo.*

Ommissis
L'allegato A, ed i suballegati A. B. C. D. E.
seguono li
Suballegati F. — G. —

STATUTO

CAPO I.

Disposizioni Generali al ramo Grandine e Fuoco.

Scopo della Società.

§ 1. Scopo della Società è di compensare vicendevolmente i Membri che la compongono dei danni che la grandine avesse ad arrecare nei loro prodotti campestri, od il fuoco ed il fulmine alle loro proprietà, stabili e mobili esistenti nel Veronese ed in altri territorj, tanto sulla loro quantità che sulla loro qualità.

§ 2. La Società è costituita da un numero indeterminato di individui, che in forza di regolare Contratto di assicurazione aderiscono al presente Statuto.

Denominazione della Società.

§ 3. La Società assume la denominazione di **Società di Mutua assicurazione contro i danni della Grandine e del Fuoco con residenza in Verona.**

§ 4. La durata della Società è di 30 anni ed avrà principio di fatto col giorno in cui verrà dichiarata costituita dalla Adunanza generale dei Socj fondatori, e di diritto dopo ottenuta la Superiore approvazione, nel caso si renda necessario averla, e terminerà coll'ultimo Dicembre del 30.^{mo} anno di sua esistenza. Potrà essere prorogata in virtù di una deliberazione del Consiglio Generale. Nel caso il Consiglio Generale pronunci lo scioglimento della Società, ogni proprietà viene dalla stessa venduta ed il ricavato unitamente all'eventuale fondo di riserva, viene a cura della stessa erogato a pagare le passività di quell'anno, ed il ricavato residuo distribuito fra i Socj in proporzione dei rispettivi premi pagati in quell'anno.

§ 5. La gestione annuale ha sempre termine il 31 Dicembre e principio nel 1. Gennajo, ad eccezione del primo anno che può avere principio anche qualche mese successivo al Gennajo.

Obbligo in genere di ogni socio.

§ 6. Ogni sottoscrittore alla dichiarazione di assicurazione, oltre ai patti in genere del presente Statuto, si ritiene obbligato alle deliberazioni che vengono prese dal Consiglio Generale. Nel ramo fuoco però quelle che escludono determinati oggetti dall'assicurazione o modificano la tariffa, non saranno applicabili alla Polizza in vigore fino alla scadenza del periodo di tempo nel quale questa trovasi in corso.

Solidarietà delle classi e categorie di ciascun ramo.

§ 7. Tutte le cose ammesse all'assicurazione tanto nel ramo grandine quanto pel ramo fuoco, sono divise in classi e categorie e distinte in ragione del rischio al quale sono sottoposte, e nella medesima ragione soggiacciono alla contribuzione o tassa portata dalle relative Tariffe.

Divisa sarà tenuta l'amministrazione del ramo Grandine dal ramo Fuoco, divisi saranno tenuti i fondi dell'uno dall'altro ramo.

Dipendendo l'amministrazione dalla stessa rappresentanza e direzione, le spese comuni ai due rami saranno divise in ragione dei premii rispettivi.

Mutualità dei fondi sociali.

La mutua assicurazione retta dal presente Statuto è generale fra i Socj di ciascun ramo separatamente considerato, qualunque sia la classe o categoria degli oggetti rispettivamente assicurati, in modo che le categorie di ciascun ramo sono tutte solidarie fra di loro e non producono che per ciascun ramo uno stesso fondo sociale.

Fino a tanto che il Consiglio generale non deliberi pella assoluta indipendenza dei fondi del ramo Grandine da quello del ramo Fuoco, ciascuno dei due rami dovrà soccorrersi mutuamente coi propri fondi alle eventuali deficienze dell'altro ramo, ritenuta l'immutabilità del presente pel solo anno 1867.

Pagamento dei danni grandine.

§ 8. Gli indennizzi in massima pel ramo Grandine sono pagati dalla Società possibilmente nell'Agosto per un 50 p. 0/0 dei prodotti estivi, e l'importo rimanente e quello degli altri prodotti nel mese di Decembre d'ogni anno o per l'intero importo dei danni rispettivi, se per ciò bastano i fondi sociali di quell'anno, od in proporzione dei medesimi, se questi non sono sufficienti a coprire tutti i danni. Che se a tal'epoca la Società tenesse delle partite di credito per cambiali non estinte, vengono intanto distribuiti fra i danneggiati con equo carato i fondi esistenti, salva dietro esazione dei crediti la rimanente distribuzione.

Nessuno ha diritto sopra i fondi degli anni avvenire, restando solo in facoltà del Consiglio Generale di poter usare degli evenibili civanzi ai riguardi delle deficienze degli anni precedenti.

Pagamento dei danni fuoco.

§ 9. L'indennizzo pel ramo fuoco viene pagato passati 14 giorni dalla definitiva liquidazione del danno qualora l'importo sia inferiore a Lire 200, che se superasse questo limite, esso viene possibilmente pagato per una metà passati 14 giorni dalla definitiva liquidazione; nel mese di Decembre poi al più tardi saranno

saldati per l'intero importo, se a ciò bastano i fondi sociali dell'anno in corso (Vedi § 7), od in proporzione dei medesimi, se questi non sono sufficienti a coprire tutti i danni. Restando in facoltà del Consiglio Generale di disporre degli eventuali avanzi a pagamento delle deficienze degli anni antecedenti.

§ 10. Ogni operazione della Società verrà regolata in base alla Lira Italiana.

Dei casi di trasporto.

§ 11. Nel caso di alienazione dell'ente assicurato per atto tra vivi, l'alienante sarà tenuto ad avvertire l'acquirente che l'ente è assicurato, ed a consegnargli la Polizza, e l'acquirente subentrerà nei diritti ed obblighi del suo predecessore. Nel caso di silenzio, di occultazione, o di frode, la Società per la propria indennità potrà tenere responsabili ambidue; ed in nessun modo la liberazione dell'anteriore assicurato avrà luogo, fuori che per iscritta dichiarazione del Consiglio d'Amministrazione.

Del pari nel caso di successione gli eredi o legatarj della proprietà verranno in luogo del testatore o legante rispetto alla cosa assicurata; ed il premio dovrà essere pagato per una sola mano integralmente e sotto le comminatorie di cui alli §§ 27, 54.

Avvenendo il caso di consolidazione di utile col diretto dominio, di risoluzione de' diritti per caducità, penalità, verificazioni di condizioni risolutive, scioglimento di vincoli giuridici, nullità di titoli, di dominio e possesso, cessazione di diritti per verificata condizione e tempo, in ognuno di tali casi pei quali l'ente assicurato passa ad un nuovo e diverso possessore, questi dovrà succedere nei diritti e negli obblighi del suo predecessore, e rimanere nella Società per tutto l'anno in corso, cioè a dire fino al 1. gennajo dell'anno immediatamente successivo.

Notifica dei casi di trapasso

§ 12. Anche negli altri casi di trapasso, di cui al § precedente, il Socio subentrante, o suoi successori, dovranno denunciare alla Direzione l'avvenuto caso.

Se il nuovo acquisitore, possessore, ed avente causa, vorrà rinnovare in proprio ed esclusivo nome l'assicurazione, avrà luogo in di lui confronto *ex novo* la iscrizione a Socio.

Conseguentemente dovrà provare al Consiglio d'Amministrazione la sua qualità, e fare una relativa dichiarazione.

Delle assicurazioni presso altre Società.

§ 13. Li prodotti, le proprietà ed i valori assicurati presso questa Società non possono venire in tutto od in parte assicurati presso altra Compagnia.

Un fatto contrario a tale disposizione, dal momento che si verifica, dà il diritto alla Direzione d'annullare il contratto. L'importo dei premj versati alla stessa in virtù di tale contratto viene però caducato a favore della Società medesima, rimossa ogni eccezione o pretesa del Socio caduco.

Tassa d'officio.

§ 14. Ogni socio all'atto dell'assicurazione o Rinnovazione di Polizza, deve pagare una Tassa d'Ufficio esposta nella Tariffa sociale.

Chi entra dopo il primo anno d'esercizio è tenuto al pagamento di altra Tassa, che il Consiglio Generale di anno in anno avesse a stabilire.

§ 15. Tutte le intimazioni ai socj produrranno il loro pieno effetto giuridico, mediante la pubblicazione d'analogo Avviso in uno dei giornali più diffusi di Verona.

§ 16. Tutti i casi non preveduti dal presente Statuto, saranno decisi dal Consiglio Generale.

Contestazioni. Processo per il loro Componimento

§ 17. Le contestazioni che sotto qualsiasi rapporto insorgessero fra la Società e gli Assicurati, saranno deferite in via d'arbitramento inappellabile al giudizio di Arbitri in via sommaria. Ogni parte elegge un Arbitro, ed i due eletti nominano un terzo, per proferire collegialmente la loro decisione, da prendersi a maggioranza di voti: se i due eletti non si trovano d'accordo, sulla nomina del terzo, viene questo scelto dal Tribunale di Verona.

Le parti ora per allora rinunciano a tutte le formalità prescritte dall'Ordine Giudiziario, volendo che la sentenza pronunciata abbia forza di cosa inappellabilmente giudicata; al qual effetto rinunciano esse pure formalmente a qualsiasi ricorso contro detta sentenza in via di appello, di revisione, o di domanda di nullità.

Assicurazione cessante per cessazione del titolo.

§ 18. Di conformità al § 11, e per gli effetti dei §§ 67, 68, e assicurazioni fatte dagli amministratori, usufruttuarj, usuarj, aventi diritto all'abitazione, censuarj, creditori, ipotecarj o con pegno, affittuarj vicini ed in genere le assicurazioni fatte da persone aventi temporanei diritti, cessano col cessare dal diritto medesimo, e cessando il vicino di essere proprietario del fabbricato assicurato.

L'assicurazione del Creditore cessa anche allorchè il debitore ha fatto assicurare per intero l'oggetto dato in garanzia pel credito.

Cessazione per dichiarazione del Cons. d'Ammin.

§ 19. Cessa di essere Membro della Società quel Socio, la cui Azione sarà stata dal Consiglio di Amministrazione dichiarata di nessun valore, in seguito alla riconosciuta impossibilità di conseguire la Tassa annua da lui dovuta.

Prova dei verificati pagamenti.

§ 20. La prova dell'eseguito pagamento delle tasse e degli accessorj, risulta unicamente dalle ricevute della Direzione, o della Polizza d'Assicurazione.

Risarcimento unico per le cose assicurate da diversi.

§ 21. Quando per una ragione o combinazione qualunque, senza il consenso del Consiglio d'amministrazione, uno stesso ente venisse doppiamente assicurato, la Società paga sempre un solo risarcimento, e questo coll'intervento di tutti gli interessati. — In caso di dissenso tra loro, la Società pagherà soltanto sopra sentenza di giudice passata in giudizio. I premj doppiamente pagati saranno lucrati dalla Società.

Rinuncia al risarcimento.

§ 22. Se l'Assicurato dopo tre anni della emissione del mandato, non esigerà l'importo del risarcimento a suo favore liquidato, s'intenderà che vi abbia rinunciato, quando prima della scadenza di detto termine non avvisi la direzione dei motivi che gli impediscono di farne la esigenza.

Parimenti s'intenderà che al risarcimento stesso abbia rinunciato quel Socio, il quale, in caso di contestazione, avrà lasciato trascorrere un anno senza continuare nel processo iniziato, e senza procedere alla esecuzione della sentenza eventualmente ottenuta.

CAPO II.

Disposizioni particolari al ramo Grandine.

§ 23. Chiunque desidera entrare nella Società ne fa apposita domanda alla Direzione della sua Sezione, mediante l'invio di una cedola da esso firmata, che si denomina *Proposta preventiva*, la quale contiene la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto, ed una specifica di ciò che egli intende assicurare.

Proposta preventiva

§ 24. Possono prender parte a questa Società tutti quelli che hanno diritti alla raccolta di uno dei prodotti ammessi per l'Assicurazione.

Titolo per essere ammessi.

§ 25. In detta specifica l'assicurando determinerà il fondo o fondi, colle indicazioni più opportune ad escludere equivoci, esprimere la classe, la specie e la quantità del genere che assicura, distinguendo con numeri progressivi ogni singolo appezzamento, colla valutazione in somme rotonde del rispettivo importo secondo i prezzi approssimativi della giornata, calcolati in Lire Italiane; notifica inoltre se in quell'anno sia caduta grandine sul fondo che assicura, ed elegge, e possibilmente nella città della sua Sezione, un domicilio o recapito per le comunicazioni che accadesse di fargli.

Norme per estendere la proposta preventiva.

§ 26. I valori ammessi all'Assicurazione paragonati coll'indicazione della Tariffa sociale, danno il modulo per la commisurazione del premio annuo; questo viene pagato dall'assicurando all'atto di sottoscrivere la Polizza d'assicurazione, accettando una cambiale scadente col 31 luglio successivo, quando trattasi di prodotti estivi, ed al 30 novembre per le assicurazioni dei prodotti autunnali. L'emissione delle Cambiali non potrà aver luogo che per un premio superiore a quaranta lire, senza una speciale autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

§ 27. Qualora le dette Cambiali non venissero in tutto od in parte puntualmente pagate alla scadenza, il debitore può esservi astretto dalla Rappresentanza sociale coi mezzi di legge. Dopo 30 giorni di mora della scadenza è in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di dichiarare decaduto il moroso dal diritto di Membro della Società con estinzione in esso lui del diritto di ripetere quanto avesse pagato; e così pure decaduto di qualsiasi pretesa di avere la parte proporzionale del fondo di riserva.

Socj morosi. Penalità e procedura.

§ 28. Il Contratto sociale rimane validamente conchiuso fra l'assicurando e la Società, 24 ore dopo che la Direzione ed un membro del Consiglio d'Amministrazione abbia accettata la proposta preventiva rilasciata la Polizza d'assicurazione estesa in duppio e firmata d'ambe le parti, con riferimento per intero al presente Statuto, dopo che sia stata fatta la consegna delle cambiali. — Perfezionato così il contratto, l'assicurato non corre più titolo alcuno per qualsiasi escogitabile motivo alla restituzione del premio o tutto od in parte. — In quanto all'accettazione delle cambiali, resta ferma la disposizione del § 26.

Decorrenza del rischio

§ 29. Avvenendo qualche danno fra la data della Polizza ed il cominciamento del rischio, il danno viene rilevato da un Ingegnere della Società prescelto dall'assicurato a spese dell'assicurando, e per l'ammontare del medesimo la Direzione restituisce il premio percetto, diminuendo così in proporzione il diritto agli indennizzi ed alle distribuzioni contemplate nel presente Statuto.

Danni fra la data della Polizza ed il cominciamento del rischio.

§ 30. Il rischio finisce quando il prodotto non sia più pendente od attaccato al suolo.

Il rischio per i cereali dura tre giorni, compreso quello della mietitura, purchè il prodotto si trovi sul campo da cui fu raccolto.

Durata del rischio.

§ 31. Avvenendo che il Socio nella sua assicurazione alteri la verità nelle sue dichiarazioni sopra qualunque siasi circostanza, o che assicuri un prodotto che non gli appartiene, senza espressa autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione, o che sarebbe visibilmente impossibile di ottenere in quell'anno dal fondo assicurato, si intende scaduto da ogni diritto d'indennità pel fondo o fondi o prodotti erroneamente denunciati, ed il premio relativo è guadagnato dalla Società.

Penalità per le false dichiarazioni.

§ 32. Il Socio che assicura Foglia dovrà assicurare tutta quella che gli appartiene per qualsiasi diritto. È in facoltà del solo Consiglio d'Amministrazione, dietro richiesta dell'assicurando, di dispensarlo da questo obbligo: ommettendone poi egli una parte senz'avere ottenuto in iscritto il suddetto assenso, ed avvenendo un danno sulla porzione assicurata, la Sezione si tratterà sulla somma degli indennizzi a lui dovuti per quello, l'importo del premio dei fondi ommessi.

Speciale obbligo per l'assicurazione della foglia di gelso.

Liquidazione Danni.

§ 33. Il Socio assicurato dà immediatamente annuncio alla Direzione di ogni perdita causata dalla grandine, appena che questa è caduta.

Annuncio del danno

L'annuncio deve indicare:

a) Il giorno e l'ora dell'infortunio;
b) I fondi colpiti coi numeri che li contrassegnano nella specifica;
c) La presumibile valutazione del danno;
d) La specie del prodotto danneggiato.

Scorsi tre giorni dell'avvenuto infortunio senza che ne sia avvisata la Direzione, il danneggiato non ha più diritto ad alcuna indennità, e s'intende che vi rinunci volontariamente. La Direzione rilascia tosto all'assicurato un riscontro dell'insinuato annuncio, trovato che questo sia regolare; ma se il medesimo non comprende tutti gli estremi sopraccennati, la Direzione è autorizzata a rifiutarlo.

Penalità pel ritardo d'annuncio del danno.

Anche nel caso di ritardo d'annuncio la Direzione farà eseguire la perizia, e soltanto qualora il Socio danneggiato abbia a provare con ricevuta postale di aver presentato a quell'Ufficio l'annuncio dello avvenuto disastro nei tre giorni voluti dallo Statuto, si farà luogo alla liquidazione ed al relativo compenso, stando però a carico dell'assicurato le spese della perizia.

§ 34. Ricevuto ed accolto detto annuncio, la Direzione manderà un Ingegnere o incaricato qualunque per ispezionarne i fondi colpiti, e l'assicurato è in obbligo di dare al medesimo una scorta pratica del fondo per facilitare le sue osservazioni. In seguito a tale esame, il mandatario può combinare col danneggiato una liquidazione sommaria ed amichevole che viene vincolata all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, che se questi non potesse devenire a tale amichevole componimento colla ditta danneggiata, sarà il di lui operato ritenuto come regolare Perizia, in modo che la ditta reclamando dovrà promuovere la Perizia di appello, di cui il seguente § 42.

In qualunque tempo, prima o dopo la caduta della grandine, è facoltà del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore di far ispezionare i prodotti assicurati da persona in ciò incaricata. Due Socj tanto assicurati dalla grandine che dal fuoco, saranno invitati od assistere alle liquidazioni dei danni.

Perizia aggiornata.

§ 35. Allorquando la grandine, cadendo, non distrugge il prodotto, ma impedisce soltanto lo sviluppo della pianta, ovvero che le seminagioni danneggiate si trovino in istato da rimettersi, il Perito rilevatore è autorizzato a dilazionare la Perizia, destinando il giorno nel quale tornerà sopraluogo per determinare il danno realmente sofferto. Pel riso in particolare, se la grandine cade prima che spiri il mese di Giugno, la Direzione fa eseguire entro cinque giorni, dal ricevuto annunzio, il sopraluogo nei modi suddetti, rilevando il puro fatto del danno, salvo di farne eseguire la stima alla maturazione del genere. Quando per uno di questi motivi la Perizia viene aggiornata, l'assicuroto ha l'obbligo di fare tutti quei lavori di cui abbisognano i prodotti colpiti secondo le regole di buona agricoltura: mancandovi egli, il Perito giudica del danno che da ciò potè derivare, e lo detrae dalla somma dei compensi dovutigli.

Scopo e norme per la Perizia.

§ 36. La Perizia ha per iscopo di rilevare se il fondo colpito sia quello pel quale fu assunta l'Assicurazione, se appartenga alla categoria cui l'assicurato lo attribuiva nella sua *Proposta preventiva*, se fu colpito da grandine prima che cominciasse l'Assicurazione, se il diritto che l'assicurato indicava di avere sul raccolto, sussista realmente, e di liquidare in fine il danno causato dalla annunciata caduta di grandine relativamente alla quantità e qualità del prodotto assicurato: questo danno si determina in aliquote di centesime parti del raccolto, che senza la grandine si avrebbe avuto in ciascun appezzamento.

Danni non compensabili.

Per conseguenza non si ha riguardo al valore più o meno grande della parte perduta in confronto di quello indicato nella *Proposta preventiva*, nè al detrimento avvenuto nella qualità della parte rimasta. Non vi è neppur luogo ad indennità, se il danno non supera quattro centesime parti della quantità in ciascuna partita garantita. Sono però compensati tutti i danni prodotti dalla grandine ancorchè cada in più volte, ed in tal caso vi sono compresi anche i danni minori di quattro centesime parti, quando la somma complessiva degli stessi sorpassi questo limite. Qualora poi da un assicurato venisse denunciato un danno che dalla Perizia non risultasse superiore al 2 p. 0/0, in tal caso le spese della Perizia suddetta staranno a carico dello stesso.

Cessazione dell'assicurazione per la foglia di gelso.

§ 37. Per la foglia di gelso si determina soltanto il danno causato alla vegetazione in corso pel periodo dalla caduta della grandine, fino a che dura generalmente la nutrizione dei bachi nel Distretto ove sono situati i fondi colpiti.

Danni non risarcibili.

§ 38. Non si ammettono come danni quelli derivanti al ricolto da siccità, deperimenti naturali da brine, turbini, allagazioni, e da qualsivoglia malattia dominante, nè quelli che la grandine stessa cagiona ai prodotti degli anni successivi.

§ 39. Nel caso di replicate cadute di grandine si determina ogni volta il danno complessivo derivato da tutte le cadute posteriori alla assicurazione, le precedenti liquidazioni saranno come non avvenute, ritenuto però che l'ultima liquidazione non potrà mai dare un importo minore della precedente passata in giudicato.

§ 40. Le parti aliquote dei prodotti così liquidate in via di Perizia, o per amichevole transazione, si applicano all'ammontare delle rispettive somme assicurate.

Le somme che non risultano vengono approvate dal Consiglio d'Amministrazione, controfirmate da un suo Membro e dal Direttore.

§ 41. Le spese e competenze della Perizia staranno a carico della Società, eccetto il caso contemplato ai § 36,42.

Perizia d'appello.

§ 42. Tanto il Consiglio d'Amministrazione, quanto il Danneggiato, hanno però diritto di reclamare una seconda Perizia, per divenire alla quale ciascuna parte sceglie liberamente un Perito domiciliato nella Provincia di Verona, e questi due eleggono un terzo con eguale domicilio; se non andassero d'accordo nella nomina, sarebbe questa devoluta al Tribunale Provinciale.

I tre Periti, così eletti, devono dare la loro relazione collegialmente col voto conforme di due almeno.

Il reclamo contro la prima Perizia dev'essere fatto, e notificato alla controparte mediante lettera per consegna, entro quindici giorni successivi a quello in cui il Perito ultimava il sopraluogo, per rilevare il danno; le parti interessate devono quindi procurarsi dal medesimo la inerente relazione prima di questo termine, polchè trascorso che sia, non si fa più luogo a pretese di reclamo.

La seconda Perizia è inappellabile; dev'essere redatta negli otto giorni successivi a quello in cui ebbe luogo la nomina, e sta a carico della parte maggiormente soccombente, dovendo perciò il reclamante fissare previamente il limite delle proprie pretese. Ove perciò detta Perizia sia reclamata dall'assicurato, deve questi depositare la somma approssimativamente occorrente, nelle mani del Cassiere sociale, che gli restituisce poi il tutto, o l'eccedenza, dopo aver pagati i Periti, a seconda che l'una o l'altra parte rimane vincitrice.

Non si possono toccare i prodotti danneggiati.

§ 43. Non si possono toccare i prodotti danneggiati sino a che non abbia avuto luogo la Perizia, o la transazione amichevole, o Perizia, sotto comminatoria di perdere il diritto ad ogni indennità.

Se il ritardo a porvi mano, pregiudica il prodotto, l'assicurato ne avverte la Direzione, che deve all'uopo mandare entro due giorni un Perito per combinare una transazione, e se questa non potesse effettuarsi, e fosse riconosciuta la Perizia, d'appello vi si darà corso colla maggior possibile sollecitudine.

§ 44. Se dopo determinato il danno viene praticata una seconda seminaggione sul fondo colpito, il conseguente prodotto non s'intende assicurato che mediante il pagamento di un secondo premio.

CAPO III.

Disposizioni particolari al ramo Fuoco.

§ 45. Chiunque desidera entrare nella Società, ne fa apposita domanda alla Direzione mediante l'invio di una cedola da esso firmata, che si denomina *Proposta preventiva*, la quale contiene la dichiarazione di accettare pel corso di 5 anni almeno, le norme del presente Statuto ed una specifica di ciò che egli intende assicurare.

Norme per assicurarsi.

§ 46. Sono ammessi all'Assicurazione gli enti contemplati nella tariffa sociale usata dalla cessata Società Veneta, portante la data 15 Dicembre 1865, colle condizioni e norme premesse alla medesima.

§ 47. Se la proprietà da assicurarsi è un fabbricato, la *Proposta preventiva* comprende possibilmente la distinta di lui descrizione — le indicazioni topografiche di Provincia, Distretto, Comune e Frazione, Contrada, Numero Comunale e di Mappa — i limiti — il modo, i materiali, ed il sistema di costruzione — la destinazione — l'uso — l'idoneità — le professioni che vi esercitano — i generi, gli oggetti, le merci che vi sono custodite — ed in generale tutte le circostanze che concorrono a determinare con precisione l'individualità del fabbricato e la classe, e categoria, nella quale a seconda della Tariffa Sociale deve essere posta.

§ 48. Se l'assicurazione riguarda mobili, merci, bestiami, prodotti del suolo, dell'arte, dell'industria, ed ogni altro oggetto, la *Proposta preventiva* indicherà precisamente — la loro specie, ed il luogo dove si trovano, e dove vogliono essere depositati, e custoditi durante l'assicurazione — avvertendo che il detto luogo vuole essere designato possibilmente nei modi voluti per l'indicazione dei fabbricati.

§ 49. Tutte indistintamente le tappezzerie, e specchj infissi nel muro, sono considerati come mobili, e non si intenderanno compresi nel valore del fabbricato.

§ 50. Allorchè in uno stabile si esercitano varj mestieri, e vi sono officine, depositi, laboratorj, lo stabile e gli oggetti in esso contenuti vengono sottoposti alla tassa fissata pel maggior rischio.

§ 51. La *Proposta preventiva* per l'assicurazione di un fabbricato dovrà esprimere il valore materiale di esso, ossia il valore di costruzione del medesimo nel luogo dove si trova, *non compreso in esso il valore del suolo*, *e con riguardo al valore negativo*, *rappresentato dallo stato di vetustà* o *di deperimento del tutto o delle parti*.

E per i mobili, le merci, i prodotti, ed ogni oggetto in genere, la *Proposta preventiva* esprimerà distintamente il *valore reale* di ognuno degli articoli ai quali si voglia estesa l'assicurazione.

§ 52. I valori ammessi all'assicurazione, o dietro la pura e semplice dichiarazione del proprietario, o previa perizia, o verificazione, nei modi in seguito avvertiti, ma sempre in base al valore materiale e reale della cosa assicurata, paragonati colle indicazioni della Tariffa Sociale, daranno il modulo per la commisurazione della Tassa annua di prima garanzia, che sarà pagata all'atto della firma della *Proposta preventiva*.

§ 53. Il Contratto Sociale rimane validamente conchiuso fra l'Assicurazione e la Società soltanto 24 ore dopo che la Direzione, od un Membro del Consiglio d'Amministrazione di essa, abbia accettata la *Proposta preventiva* e rilasciata la *Polizza d'Assicurazione*, estesa in duplo, firmata d'ambo le parti con riferimento per intero al presente Statuto, dopo che sia stata pagata la prima rata o ratina di premio, e dopo il pagamento della Tassa d'Ufficio e dei bolli necessarj.

Decorrenza del rischio.

La ratina del premio sopra indicata, si intende, proporzionale al tempo che deve decorrere dalla data della Polizza al 31 dicembre susseguente.

Se però l'assicurazione sarà fatta nei primi 20 giorni di gennajo, la Tassa del premio sarà pagata nell'intera annuale misura.

Le quote annuali successive di premio d'assicurazione, dovranno sempre essere pagate, anticipatamente entro i primi 20 giorni di gennajo, senza alcun previo avviso, nell'Ufficio della Direzione.

Pagamento del premio annuo.

§ 54. Qualora non venissero puntualmente pagate alle stabilite scadenze le Tasse annuali, il debitore può esservi astretto coi mezzi di legge. Che se il totale pagamento non venisse effettuato tre giorni prima dell'incendio, i Socj morosi o le Amministrazioni morose associate, rimarranno sospese dal partecipare alla Società durante la mora al pagamento: di modo che venendo l'oggetto assicurato in tempo della mora e della conseguente sospensione, danneggiato da incendio, la Società non sarà tenuta ad alcun indennizzo; rimanendo però fermi gli obblighi da loro contratti verso la Società.

Il diritto al risarcimento per ulteriore incendio non potrà rivivere se non ventiquattro ore dopo che sarà effettuato il totale pagamento del loro debito. E finalmente dopo 30 giorni di mora della scadenza è in facoltà del Consiglio d'Amministrazione dichiarare decaduto il moroso dal diritto di Membro della Società, con estinzione in esso lui del diritto di ripetere quanto avesse pagato; e così pure decaduto da qualsiasi pretesa di avere la parte proporzionale del fondo di riserva della Cassa Centrale.

§ 55. Nel caso che un oggetto qualunque mobile assicurato passi dal proprietario indicato dalla Polizza in proprietà d'altro terzo qualunque, e per qualunque titolo, ovvero quando l'oggetto venga trasportato dal luogo indicato nella Polizza, nel primo caso ha luogo l'applicazione del § 28, e nel secondo cessa l'obbligo della Società in favore del Socio, rimanendo però il medesimo coll'oggetto assicurato responsabile degli obblighi assunti in confronto di esso.

Del resto l'Assicurazione a favore di nuovi proprietarj e possessori, come quella degli oggetti trasportati, rinasce mediante processo affatto analogo a quello sopra divisato al precedente §, e colle avvertenze apportate dal medesimo pei casi di mutazione di proprietà ivi previsti.

§ 56. I conduttori poi saranno ammessi alla Mutua Assicurazione anche per il solo tempo pel quale sarà per durare la locazione, che a loro porge motivo di chiedere l'assicurazione.

§ 57. Qualunque Socio che, tre mesi prima che spiri l'epoca della cessazione della di lui Polizza d'inserizione nella Società, non dichiari in iscritto alla Direzione della sua Sezione che intende di non più formarne parte, si ritiene che continui ad essere Socio per cinque anni ancora, ad eccezione di quei conduttori di cui al § 56, il cui affitto non è duraturo per tale periodo, pei quali si ritiene che collo spirare dell'epoca, a termini della Polizza d'assicurazione, cessi la qualità ed i diritti di Socio.

In qualunque caso che un Socio cessi di essere assicurato, si intende che rinuncia alla eventuale quota a lui spettante del fondo di riserva della Cassa Sociale.

Delle denuncie di finita associazione sarà tenuto apposito registro, e sarà in diritto del Socio denunciante di far trascriver simile annotazione anche nella polizza; questo registro farà plena prova.

§ 58. Quando un oggetto assicurato risultasse, in confronto di ciò che appare nella Polizza, esposto ad un pericolo più grave, sarà il Socio invitato a convenire del debito accrescimento di contribuzione di tassa. In caso diverso il Consiglio d'Amministrazione potrà annullare la Polizza accennata, e la relativa assicurazione.

§ 59. Si intende che cessa ogni assicurazione a favore del Socio, e che anzi viene escluso e cancellato dai registri della Società, ogni qual volta per propria malignità avesse procurato o cagionato incendio delle proprietà assicurate, che avesse denunciato dolosamente perdita non avvenuta di oggetti assicurati, che ne avesse dissimulato il salvamento ed il ricupero. E ciò salve sempre le Azioni a favore della Sezione di esigere la restituzione delle somme che già fossero state date a titolo di risarcimento, gli interessi di dette somme, e la rifusione di ogni danno e spese.

§ 60. Per ognuno dei casi speciali previsti dallo Statuto, e specialmente per le riscossioni delle Tasse e del reintegro delle spese, s'intende e viene dichiarato che ogni Socio od assicurando dia alla Società, e questa da lui prenda a pegno reale e speciale, la cosa assicurata, in conformità però sempre alle vigenti leggi sull'acquisto dei diritti di pegno.

§ 61. Il Socio elegge, e possibilmente nella città della sua sezione un domicilio, o ricapito per le comunicazioni che accadesse di fargli, indicandolo nella *Proposta preventiva*.

§ 62. È sempre in facoltà della Direzione, o del Consiglio d'Amministrazione, far verificare la corrispondenza o meno, in relazione al fatto, delle dichiarazioni o delle descrizioni espresse nella Polizza.

Se la descrizione delle cose assicurate sembrasse in confronto dello stato reale inesatta, se gl'indizj di ubicazione, confini, qualità, deposito, ecc., fossero meno conformi ai patti, il Consiglio d'Amministrazione potrà chiedere al Socio una consensuale rettificazione. — Non prestandosi a detta rettifica, il Consiglio d'Amministrazione potrà sospendere l'effetto della Polizza. Se accadendo tale rettifica occorresse l'opera di uno o più Periti, si osserveranno le norme in seguito prescritte nei casi della stima dei danni.

Le descrizioni e indicazioni definitivamente accettate e rettificate, saranno riportate su ciascuno degli originali della Polizza, coll'indicazione dell'Atto Consensuale o Peritale, per cui vennero le dette descrizioni ed indicazioni verificate o corrette.

Trascurando il Socio di presentare la Polizza sua propria, basterà l'annotazione fatta sull'originale che tiene la Direzione, e tutto questo senza pregiudizio delle discipline prescritte per i casi che sono previsti e dichiarati dai §§ 67 e 68.

§ 63. Se per un motivo qualunque la cosa assicurata subisse una diminuzione, od incontrasse un aumento di valore, il Socio potrà egualmente richiedere ed ottenere la rettificazione della sua Polizza, e ciò tanto in via conciliativa come peritale, e come nel precedente.

§ 64. Accadendo variazioni nel sistema, o nelle entità delle costruzioni, nell'uso o nel modo del godimento, nella qualità degli oggetti depositati, ed in generale in ogni e qualunque circostanza, la quale per fatto proprio del Socio e dei di lui affittuarj, mandatarj, o vicini, possa aumentare in confronto di ciò che appare nella Polizza, il pericolo d'incendio della cosa assicurata, il socio deve, fra 20 giorni della accaduta novità, notificare per iscritto all'Ufficio della Direzione la quale noterà nelle Polizze originali, la variazione accaduta, ed il corrispondente aumento della Tassa.

§ 65. Tralasciando l'assicurato di notificare nel suddetto termine le circostanze, che sorte dopo il suo ingresso nella Società, hanno aumentato il pericolo d'incendio, dovrà egli pagare non la differenza della tassa d'assicurazione, secondo la classe e categoria in cui l'oggetto assicurato fosse perciò a collocarsi per tutto il tempo in cui fu ommessa la rettifica, ma ben anche, a titolo di multa, il doppio importo di tale maggiore differenza. E nel caso di sinistro, non competerà al Socio diritto di essere garantito o compensato, quando l'incendio derivasse appunto dai nuovi fatti, in caso diverso non avrà diritto di essere garantito o compensato per la novità.

§ 66. Se circa la qualità e proprietà, le quali, servono di base a commisurare il pericolo d'incendio, venissero offerti nella dichiarazione dati falsi, ed occultanti un pericolo, la Società non sarà tenuta a compensare il danno che si manifestasse, quale una conseguenza di detta indicazione falsa, ed occultante il vero rischio.

Ed in tal caso non pertanto si riterrano lucrate dalla Società le tasse già pagate.

Dichiarazioni dei rapporti del Socio colla cosa assicurata

§ 67. Li usufruttuarj, usuarj, aventi diritto d'abitazione, li censuarj, i creditori ipotecari o con pegno, li amministratori publici o privati, i possessori, i proprietarj, gli affittuarj sono ammessi a fare assicurare gli enti intorno ai quali verte il loro diritto; i prodotti e ricavi di essi per le somme alle quali i loro diritti si estendono, ed a cui vengono equamente valutati.

I medesimi però devono nella dichiarazione d'assicurazione far constare le rispettive loro qualità,

altrimenti saranno tenuti, eziandio in proprio, e solidariamente per l'indennità della Società, salva del resto la massima generale che i contratti conchiusi dagli amministratori, procuratori, e mandatarj, obbligano le persone singole o morali da essi rappresentati.

Annotazioni da farsi sulle Polizze nei casi di rettifica.

§ 68. In ogni caso pel quale occorra di fare annotazione sulle Polizze in dipendenza delle cose previste dai §§ 11, 62, 63, 64, l'annotazione viene fatta tanto sull'originale presentato dall'assicurato, come su quello esistente presso l'Ufficio della Direzione.

Assicurazioni per usufrutto, responsabilità, ecc.

§ 69. Se un usufruttuario intendesse assicurare il solo usufrutto, se un affittuario, un custode, un depositario, un vicino, intendesse garantirsi contro la responsabilità in cui potrebbe esser tenuto verso i proprietarj, od i vicini in caso d'incendio, veduta la loro dichiarazione, e sentito il Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo potrà ammettere gli uni e gli altri alla Mutua Associazione, con quelle clausole, e condizioni che potranno esser conciliati, combinando lo spirito di questo Statuto col titolo dell'Assicurazione.

Liquidazione dei Danni.

§ 70. È dovere di ogni Socio, e dei di lui Agenti, o Dipendenti, ed in generale di ognuno che direttamente od indirettamente, possa avere interesse nello stabile, o nella cosa assicurata, non sì tosto emérga un caso d'incendio o fulmine, di rendere nel più breve termine possibile informata la Direzione, e l'Agente della Società in luogo ove accadde il sinistro, acciò da questi sieno attivati i mezzi di arrestarne, nell'interesse publico, e della Società, il progresso, ed anche di estinguerlo.

§ 71. Il Socio, a danno del quale è scoppiato l'incendio o fulmine, oppure chi legalmente, o notoriamente possa rappresentarlo, deve non più tardi di giorni 5 dopo il disastro presentare alla Direzione un dettagliato rapporto sul tempo in cui ebbe origine, sulla durata, sulle cagioni, note, e probabili, o presunte di esso, sui mezzi impiegati, o tentati per arrestarlo; sulla natura, estensione, ed importo approssimativo dei danni.

Se l'incendio o fulmine si riferisce ad oggetti mobili, la notificazione indicherà quelli che esistevano nel locale incediato, e gli altri che, riposti in locali diversi, erano però assicurati coi primi, distinguendo i periti dai danneggiati, e dal salvati ed illesi, ed il tutto appoggerà colle dimostrazioni fornite dai fatti e dai regolari registri. Se nel tempo in cui accadesse l'incendio o fulmine, l'assicurato fosse lontano dal luogo dove il medesimo si fosse verificato, la detta dichiarazione dovrà farsi in uno spazio di tempo doppio di quello necessario a ricevere l'avviso del disastro, e a partecipara la ricevuta di detto avviso.

L'assicurato, o chi per esso, provvederà che una copia affatto conforme alla Dichiarazione sovra richiesta sia depositata presso l'Ufficio del Comune nella cui giurisdizione si verificò il disastro, oppure presso un pubblico Notajo.

Gli Agenti della Società, cha sopravenissero, o si trovassero presenti ad un caso d'incendio, hanno facoltà, acconsentendovi l'Autorità locale, di ordinare, o d'impedire la demolizione d'una parte qualunque dell'immobile assicurato, od il trasporto di qualunque mobile od oggetto assicurato.

§ 73. Nel più breva termine possibile dopo l'incendio, la Direzione, o chi per essa, si recherà in luogo per assumere quelle notizie, e chiedere quei documenti, fare quelle verficazioni ed assicurare quei fatti che potranno più facilmente stabilirne le cause, i concomittanti, e gli effetti dell'incendio.

Nel che il Socio assicurato sarà tenuto di prestare l'assistenza più efficace.

§ 74. Dichiarato e ritenuto che scopo della Società di Mutua Assicurazione debba essere unicamente quello di assicurare i valori materiali, e reali di fatto, sussistenti al momento dell'incendio, e che per nessun titolo l'assicurazione può riferirsi a valori non assicurati, viene stabilito:

Nel caso d'incendio di beni immobili

a) Il risarcimento non potrà mai essere maggiore della somma per la quale i prodotti sono stati ammessi all'assicurazione;

b) Il risarcimento sarà eguale al valore che ai beni medesimi venne assegnato nella Polizza d'assicurazione o nella rettifica, allora che l'incendio avrà distrutto interamente i beni assicurati, salvo per altro a favore della Società il privilegio di accettare anche dopo l'incendio, con ogni mezzo disponibile, se o meno quel valore in relazione al vero fosse esagerato, e di ridurre il risarcimento in porporzione del giusto valore;

c) Ed il risarcimento sarà proporzionale ai danni vertificatisi, quando questi saranno stati parziali.

Nei casi d'incendio di merci, derrate, generi ed oggetti mobili in generale:

d) Il risarcimento non potrà mai essere maggiore della somma per la quale i predetti beni sono stati ammessi all'Assicurazione;

e) Il risarcimento sarà proporzionale al valore cha le cose effettivamente distrutte e danneggiate avevano nel giorno d'incendio.

§ 75. Non si fa luogo all'Indennizzo se il danno liquidato non supera l'importo di It. L. 15 (quindici). Malgrado l'Assicurazione non si accordano risarcimenti nei casi che l'incendio sia cagionato da guerra combattuta in luogo, invasioni, sedizioni, tumulti, ordini di una Autorità, o di una forza qualunque civile, militare, terremoto, emersioni, od eruzioni d'un vulcano, vizio, o difetto proprio dell'ente assicurato per anormale formazione, o preparazione di esso.

E non mai per incendio prodotto dalla anormale accensione dei gaz illuminante, della polvere ardente, o di una preparazione qualunque con materie fulminanti.

Sarà poi compensato il danno recato dal fulmine.

§ 76. Nelle ipotesi *c*) ed *e*), ed eccezionalmente per il caso che ivi è riservato, anche in quella *b*), si procederà alla stima dei danni per mezzo di due Periti possibilmente Architetti, eleggibili l'uno dalla Società, e l'altro dall'assicurato; e discordando il loro giudizio, per mezzo di un terzo, eleggibile consensualmente dalle parti, o previa analoga istanza di una di esse, dalla R. Pretura, nella cui giurisdizione si verificò l'incendio. — Al processo di visita, ed al rilievo dei dati di stima saranno dalla Direzione invitati ad assistere fra i socj, domiciliati nel luogo più vicino all'incendio, due dei più interessati per valore di proprietà assicurata, sia dalla grandine, che dal fuoco.

§ 77. In qualsivoglia caso d'incendio la Società è tenuta unicamente a risarcire i danni in danaro. Tuttavia rimane in suo diritto:

a) di imputare a diminuzione del risarcimento dovuto all'assicurato, a lui rilasciandosi in natura e sul luogo, i valori dei materiali comunque guasti, e comunque inetti o meno alla riparazione del fabbricato, e residuati dopo l'incendio;

b) similmente di imputare a diminuzione, come sopra, rilasciando in natura sul luogo all'assicurato, il valore delle merci, dei generi, ed in generale degli oggetti danneggiati;

c) di procedere essa medesima alla ricostruzione, al ristauro, alla sostituzione o surrogazione delle cose distrutte e danneggiate.

§ 78. Il risarcimento sarà calcolato ed esteso anche a quelle parti di un fabbricato, ed a quella quantità di oggetti, che avuto riguardo all'interesse pubblico, o della Società, abbisognasse o convenisse guastare, danneggiare, demolire, distruggere, ogni volta che ciò avesse avuto luogo per comando dell'Autorità o della Direzione o suo Agente o di alcuno che ufficialmente dirigesse le operazioni di attacco, o di difesa contro l'incendio.

E nei casi che legalmente, o positivamente non constasse di detto comando, basterà che la notificazione esponendo gli accidenti dell'incendio, dimostri con sufficienza il bisogno, e la convenienza dell'opera di distruzione avvenuta.

Ciò che è stabilito per gli oggetti non assicurati, ma danneggiati per interesse pubblico, e della Società, s'intende a maggior ragione che in uguali circostanze debba aver luogo in favore di oggetti assicurati.

§ 79. La Cassa sociale compenserà anche le spese fatte dall'assicurato, o da chi per esso, nell'intento di opporsi ai progressi nell'incendio, o di salvare, esportandoli, gli oggetti assicurati.

Queste però dovranno essere giustificate a norma di ragione, nè in alcun caso saranno rifuse in una somma maggiore di quella che importi il danno evitato.

La Società, compenserà l'importo delle tasse o competenze di spesa, che saranno imposte al socio assicurato a titolo di ricompensa per servizio di Zappatori, Pompieri, di Guardie Civiche e Comunali, di altri corpi ed individui, d'apparati idraulici, pubblici, o privati, efficacemente impiegati ad arrestare il progresso dell'incendio. Ciò per altro con riserva di quelle alle quali il socio potesse venire obbligato, per esso d'incendio imputabile a sua negligenza o colpa.

§ 80. Le competenze del Perito nominato dalla Direzione, se viene ammesso dal socio anche in causa propria, sono a carico della Cassa sociale; quelle del Perito specialmente nominato dal Socio, sono a carico del medesimo.

Quando occorra la nomina del terzo Perito, viene questo compensato a metà per ciascuno dalla Cassa sociale e dal socio assicurato.

81. In generale, qualunque sieno le quantità esposte nella Polizza, l'assicurato non può aspirare ad un risarcimento maggiore della perdita effettivamente da lui sofferta.

Non può accampare la sua Polizza come prova della esistenza in luogo degli oggetti al momento dell'incendio.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione non credesse di ritenere per vero le dichiarazioni dell'assicurato in merito alla quantità, ed al valore degli oggetti esistenti all'istante dell'incendio, l'assicurato stesso dovrà provare tali circostanze nel modo che si potrà migliore, per esempio: con dichiarazione delle Autorità comunali, con prove scritte, con Periti, con testimonj, ecc.

Deve essere considerato come assicuratore di sè medesimo per l'eccesso di valore che realmente avessero le cose assicurate, in confronto di quello indicato nella Polizza.

E quando il valore reale delle cose assicurate fosse inferiore a quello dichiarato nella Polizza, il risarcimento nel caso di distruzione totale, sarà eguale al valore di esse cose, al momento che ha preceduto l'incendio; e sarà eguale al danno reale avvenuto nei casi di deperimento, o guasto parziale.

§ 82. Per ogni caso d'incendio, segnatamente se di poca entità, può sempre aver luogo una composizione amichevole tra la Rappresentanza, od agenzia della Società, ed il Socio danneggiato. In tal caso però la transazione deve essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

§ 83. Accaduto un incendio rimane ogni effetto della Polizza d'Assicurazione sospeso a riguardo delle cose danneggiate, ristretto a quelle rimaste illese. E ciò fino a tanto che il Socio dichiari di avere ristabilito l'oggetto assicurato nel pristino stato, o notifichi le mutazioni fatte intorno al medesimo alla Direzione — salvo sempre a favore della Società il diritto di rivedere e correggere i valori dichiarati a senso dei §§ 62-63, e 64.

§ 84. Il Consiglio d'Amministrazione però, risarciti i danni di un incendio, avrà facoltà di sciogliere interamente l'assicurazione relativamente a quel fabbricato, ed oggetto danneggiato, previo il rimborso della tassa in proporzione del tempo che manca al termine dell'anuo dell'assicurazione, non compreso la quota sulla riserva della Cassa sociale, sulla quale il socio perde ogni diritto relativamente al fabbricato ed oggetto levato dall'assicurazione. — E ciò quantunque la proprietà fosse stata solamente in parte distrutta, o leggermente danneggiata.

§ 85. L'usufruttuario, il quale coi frutti ha assicurato anche il capitale valore della proprietà usufruita, riceve in caso d'incendio, il risarcimento del danno accaduto contro l'obbligo di convertire la somma relativa nel ristauro della proprietà, a meno che diversamente risulti convenuto col proprietario.

Che se egli ha assicurato solamente i frutti, la Società, durante il tempo del di lui diritto, gli corrisponderà l'interesse legale della somma che sarà stata stimata correspettiva dei danni avvenuti nella proprietà usufruita. Rimane però facoltativo alla Società di riscattare tale annualità, pagando il capitale relativo in ragione dell'età dell'usufruttuario, e del tempo pel quale l'usufrutto sia per essere durativo, tenuto a base la tavola dei vitalizj adottata dalla Amministrazioni Civili e Giudiziali delle Provincie Venete.

§ 86. Il creditore ipotecario che assicurò la proprietà obbligata a suo favore, non solo a suo profitto, ma anche per conto del proprietario, suo debitore, riceve, in caso d'incendio, sulla somma correspettiva dei danni avvenuti, l'importo corrispondente al suo credito, contro obbligo di convertire la somma relativa nel ristauro della proprietà in di lui favore ipotecata. Ciò però coll'intervento indispensabile del debitore, o proprietario suddetto, oppure mediante sentenza di giudice, per la quale venga deciso doversi a lui fare il pagamento a scarico del proprietario.

Che se il detto creditore fece l'assicurazione a suo esclusivo favore, sull' importo liquidato dei danni avvenuti, riceverà una somma corrispondente al suo credito quando egli dimostri che al momento dell'incendio il suo credito aveva infatti un valore reale, perchè inscritto in ordine utile.

§ 87. Gli affittuarj, custodi, depositarj, vicini, ecc., assicurati come al § 69, debbono essi pure, in caso d'incendio, fare la dichiarazione richiesta dal § 71.

Gli atti pei quali i medesimi fossero imputati di responsabilità dell'incendio accaduto, dovranno pure dagli assicurati stessi essere notificati alla Direzione, alla quale sarà già stata a sensi di questa, e del § 71, fatta la dichiarazione d'incendio. — Se dopo 8 giorni dalla intimazione degli atti, a mezzo dei quali con processo giudiziale, od amministrativo, oppure anche privato (ma attendibile a termini di legge), venne a loro denunciata la responsabilità dell'incendio accaduto, li assicurati imputati di responsabilità non avranno prodotta la notifica degli atti suddetti, i medesimi avranno perduto ogni diritto di regresso verso la Società.

Qualunque convenzione fra gli assicurati, e le parti querelanti, alla quale non abbia preso parte il Consiglio d'Amministrazione, non avrà forza alcuna contro la Società.

§ 88. L'inquilino ed affittuario che avessero fatto assicurare il fabbricato da loro tenuto a pigione per lo scopo di cui al § 69, ed anche per garantirsi la continuazione della locazione, non potranno opporsi a che il risarcimento sia pagato al proprietario onde essere impiegato nella ricostruzione, e nel ristauro del fabbricato medesimo.

E se il proprietario dei beni rurali avrà assicurata la proprietà, ed i prodotti di essa, di conformità, al § 81, non solo a garanzia del fitto a lui dovuto, ma anche a titolo ufficioso in favore del suo affittuario, la Società, in caso d'incendio, sulla somma correspettiva dei danni accaduti preleverà a favore dell'assicurato la parte che gli sarà dovuta a titolo di fitto, o per i danni cagionatigli nel fondo locato. La somma che risultasse residua verrà corrisposta all'affittuario.

In nessun caso dipendente d'assicurazioni fatte da persone, o per fini contemplati dai §§ 67 a 69, avrà luogo alcun pagamento di danni, se non in concorso comune delle parti interessate nella proprietà, e nel godimento delle cose assicurate.

§ 89. Eseguito il pagamento dei danni, la Società, di diritto, e senza alcuna formalità, subentra nelle ragioni, che il Socio indennizzato può avere, rispetto alle cagioni di incendio, verso qualunque terzo a termini di ragione e giustizia.

§ 90. La Società subentra nei diritti dell'usufruttuario in quella parte per la quale essa lo avrebbe indennizzato, semprechè la proprietà usufruita venga ricostrutta, e ristaurata, salvo la facoltà d'intendersi, coll'usufruttuario, onde questi abbia anche in seguito il frutto della proprietà ristaurata, in luogo dall'interesse annuale della somma a titolo di risarcimento convenuto, oppure contro la restituzione del capitale, che gli sarebbe stato pagato.

§ 91. La Società subentra anche a qualunque diritto del creditore ipotecario indennizzato nella qualità d'assicuratore, fino alla concorrenza della somma che la Società avrà difatti ad esso creditore corrisposto.

§ 92. Quando giudizialmente, ed in tempo utile, venga alla Società notificata l'esistenza dei diritti, od ipoteche sulle proprietà danneggiate, salvo sempre il diritto del creditore ipotecario assicurato, l'importo dei danni rimarrà depositato in cassa senza decorrenza d'interessi per essere distribuito fra gli interessati, a norma delle consensuali deliberazioni, oppure di valida sentenza dei competenti Tribunali.

Notificato al Socio che vi ha interesse il deposito fatto in cassa, a norma del precedente, potrà la Società, senz'altro esercitare i diritti di surroga riservatisi nei precedenti casi.

§ 93. Nessuna delle disposizioni portate dai precedenti articoli, può e deve intendersi, come infatti non si trova, in opposizione totale e parziale, e meno più prevalente al disposto della Sovrana Risoluzione 29 Maggio 1828, emanata colla governativa Notificazione 20 successivo Agosto N. 21914-2346, prescrivente che:

« Le somme di compenso per i danni cagionati dagli incendj, le quali sieno da pagarsi alla Società
» d'Assicurazione ai proprietari di edifici assicurati, non possono essere tolte alla loro destinazione, cioè al
» ristauro degli edifici incendiati, nè per effetto di cessazione, nè in forza di Decreto Giudiziario, o di un
» atto esecutivo. — In conseguenza alle Società d'Assicurazione già esistenti, ed a quelle che fossero per
» erigersi in futuro, viene ordinato di inserire nei loro Statuti il predetto Sovrano Decreto: e di assicurarsi
» ad un tempo dell'impiego delle somme di compenso allo statuito scopo. »

CAPO IV.

Rappresentanza ed Amministrazione della Società.

§ 94. La Società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio Generale, da un Consiglio d'amministrazione e da un Direttore.

§ 95. La Società ha unicamente sede in Verona.

Consiglio generale

§ 96. Il Consiglio generale è costituito dai soci eletti a rappresentare i Mandamenti nella proporzione di uno o più individui per Mandamento a seconda della importanza delle operazioni o come giudicherà opportuno il Consiglio medesimo, potendo anche ommettere la rappresentanza di quelli, ove le operazioni fossero limitate, o non tornasse dell'interesse sociale l'averne.

La prima volta verrà questo nominato dai membri componenti il Consiglio Generale nella Provincia di Verona della cessata Società Veneta, convocati dal Consiglio d'Amministrazione della medesima. In seguito gli assicurati dei singoli Mandamenti in apposita convocazione nominano i socj che rappresentano il Mandamento nel Consiglio Generale. Le adunanze si raccolgono sotto la presidenza di persona a ciò delegata di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione. L'elezione ha luogo a maggioranza di voti degli intervenuti mediante scheda e votazione segreta.

Se un eletto non accetta succede quello che dopo lui ha ottenuto un maggior numero di voti: a parità di voti la votazione è rinnovata su coloro che ne raccolsero maggior numero. Il Consiglio Generale procede di volta in volta alla nomina del suo Presidente e mediante scheda a votazione segreta alla nomina del Consigliere d'Amministrazione che sorte e del suo sostituto che rispettivamente lo rappresenti in caso di impedimento.

Il Consiglio Generale si rinnova per un terzo ogni anno, i primi due anni mediante estrazione a sorte di coloro che devono cessare, e successivamente per anzianità di nomina; gli uscenti possono rieleggersi. Si unisce ordinariamente una volta all'anno, e più volte se occorra, sempre però dietro invito del Consiglio d'Amministrazione, o del Direttore da farsi ai singoli membri, indicandovi gli oggetti da trattarsi. L'esteso protocollo di seduta, firmato che sia dal Presidente, dal Direttore da due membri del Consiglio Generale intervenuti, farà piena prova, e le deliberazioni emesse e così registrate saranno obbligatorie per tutti i soci, salvi gli effetti del § 6. Le deliberazioni del Consiglio Generale sono assunte a scrutinio segreto, o per alzata o seduta ed a maggioranza di voti, ritenuto che a rendere legale il Consiglio è necessario l'intervento almeno di un terzo di membri che lo compongono. Nel caso che detta proporzione non fosse raggiunta nel giorno destinato, il Presidente avrà diritto di proclamare la convocazione di altra adunanza a termine più o meno breve, a norma della gravità del caso, mediante apposito avviso a chi di ragione con dichiarazione che la deliberazione sarà valida, qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni membro ha una voce. Non sono ammesse procure: a parità di voci quella del Presidente decide.

Attribuzioni del Consiglio generale

§ 97. Il Consiglio Generale nomina il Consiglio d'Amministrazione ad eccezione della prima volta che verrà nominato dall'Adunanza generale dei Socj fungendone fino a quest'epoca le mansioni il Consiglio d'Amministrazione della cessata Società Veneta. Il Consiglio Generale delibera su tutte le materie che sono d'interesse generale della Società. A lui appartiene la approvazione della tariffa e ha facoltà di introdurre quelle modificazioni allo Statuto, che venissero assoggettate dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta ad esso il determinare e prescrivere se e quali civanzi debbano trattenersi a fondo di riserva pegli anni successivi. Se questi fondi abbiano a considerarsi assolutamente intangibili, salvo il disposto dei §§ 8 e 9.

Del pari al Consiglio Generale appartiene l'approvazione definitiva dei conti dell'Amministrazione di ogni anno, sentito prima il Direttore cui spetta farli compilare, e sentito pure il Consiglio d'Amministrazione.

È solo devoluta facoltà al Consiglio Generale di accordare al Consiglio d'Amministrazione l'approvazione di incontrare prestiti o di dare somme a mutuo nel caso che se ne manifestasse il bisogno.

Sarà solo di sua spettanza il deliberare sullo scioglimento della Società o se essa debba limitare le proprie operazioni ad un solo ramo di assicurazione od estenderlo ad altri.

Consiglio d'Amministrazione.

§ 98. Il Consiglio d'Amministrazione nominato così e come al § 97, è costituito da tre membri e da tre sostituti, che in caso di impedimento rispettivamente si suppliscano. Viene nominato per terzo ogni anno, come è fissato al § 96 pel Consiglio Generale.

I Membri che lo compongono hanno voto nel Consiglio Generale, eccettuato il caso in cui trattasi di approvazione dei resoconti o di oggetti riguardanti la loro responsabilità. Essi sono personalmente responsabili verso i terzi e verso i Socj *a*) della verità del capitale assicurato e dei fatti versamenti *b*) della reale esistenza dei dividendi pagati *c*) generalmente dell'esecuzione delle formalità stabilite dalle leggi per l'esistenza della Società.

Si unisce in via ordinaria ogni quindici giorni o più spesso, se alcuno dei suoi membri lo desideri, ed anche se il Direttore lo riconoscesse necessario.

Il più anziano è per diritto Presidente dell'adunanza del Consiglio; nei due primi anni lo saranno i due primi nominati in ordine di nomina. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte alla pluralità di voti e sono valide quando vi sieno concorsi almeno due de' suoi membri.

Le spedizioni del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere contrassegnate da almeno uno dei suoi membri. I suoi conchiusi saranno ridotti a forma di decisioni e serviranno di norma al Direttore per la relativa esecuzione. Alle sedute potranno intervenire anche i sostituti con voto consultivo.

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione.

§ 99. Il Consiglio d'Amministrazione delibera su tutti gli affari dell'Amministrazione e stabilisce definitivamente su tutti gli emergenti, che non presentano una pratica difficoltà o dubbio, e non ravvisi la opportunità o l'urgenza di assoggettarli al Consiglio Generale, e che per lo Statuto non sieno ad esso riservati.

A Lui è commessa l'esecuzione dello Statuto della Tariffa e delle deliberazioni del Consiglio generale. Come ad esso è riservata l'approvazione dei contratti d'Assicurazione, così del pari può annullare quelle Polizze di cui gli assicurati non pagano il contributo, semprechè ne reputi impossibile o troppo costosa l'esazione. Esso dichiara di nessun valore i crediti inesigibili e li cancella.

Il Consiglio eseguisce gli atti d'Amministrazione per mezzo del Direttore e di altri impiegati agenti o di speciali delegati. Li nomina, li revoca, li stipendia, li sospende, li multa ove duopo nello stipendio e li rimunera. Egli costituisce tali impiegati agenti e speciali delegati dovunque ne veda l'utilità e ne fissa le attribuzioni

Nel caso che per qualunque motivo cessasse il Direttore, il Consiglio d'Amministrazione ne provvede al rimpiazzo temporario, sotto riserva delle successive deliberazioni del Consiglio Generale.

Esso è facoltizzato di rifiutare quelle assicurazioni che per qualsiasi motivo potessero rendere incerto il miglior successo sociale. Sarà suo obbligo di provvedere acciò i documenti d'importanza non che le somme ragguardevoli di denaro sieno custodite in una cassa forte a due serrature, le di cui chiavi saranno custodite una da quello che ha il maneggio del denaro, l'altra dal Consigliere d'Amministrazione a tale scopo dallo stesso Consiglio prescelto a Cassiere.

Ad esso è riservata la facoltà di assoggettare o meno a discussione del Consiglio Generale tutte quelle proposte che venissero fatte a modificazione dell'attuale Statuto.

Spetta ad esso il convocare il Consiglio Generale ogni qual volta lo reputi necessario.

Direttore.

§ 100. Il Direttore è il delegato del Consiglio d'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le operazioni che si fanno nell'interesse della Società

In questa qualità sotto gli ordini del Consiglio d'Amministrazione:

1. Esso manda ad esecuzione lo Statuto, la Tariffa, le deliberazioni del Consiglio Generale, quelle del Consiglio d'Amministrazione ed i regolamenti: Presiede a tutti gl'Impiegati ed agenti e provvede al buon andamento della Società. Nessun mandato può essere pagato senza la sua firma.

2. Esso rappresenta la Società verso il Pubblico, i privati e le Autorità.

3. Il Direttore rilascia la Polizza di Assicurazione corredata della sua firma e di quella di un membro del Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Direttore deve intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle del Consiglio generale; tuttavia la sua presenza non è necessaria per la validità delle loro deliberazioni. In tali Consigli esso ha voto soltanto consultivo.

5. Il Direttore fa compilare i Conti dell'Amministrazione di ogni anno, li comunica al Consiglio d'Amministrazione e li presenta al Consiglio Generale per la definitiva approvazione.

6. A garanzia della Società, il Direttore dà per la sua gestione una cauzione avvalorata da ipoteca o da pegno nella somma, che sarà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e nel modo che a questo sarà più beneviso.

7. Esso ogni anno fa al Consiglio Generale la sua relazione sullo stato della Società.

8. La nomina del Direttore spetta al Consiglio Generale legalmente costituito dietro proposta del Consiglio d'Amministrazione; fino alla legale costituzione del Consiglio Generale e del Consiglio d'Amministrazione, fungendone l'attuale Direttore della cessata Società Veneta.

Esso dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il correspettivo delle sue prestazioni viene fissato dal Consiglio, che lo nomina sempre dietro proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Verona, li 13 Dicembre 1866.

I Promotori
A. CARLOTTI, Senatore
A. CARMINATI
A. FERRARI
C. ALESSANDRI
S. ZORZI
G. DA-LISCA

al N. 1934/333

Visto
e ritenuto come base iniziatrice nelle pratiche di costituzione della Società, salve le modificazioni a senso del Decreto Ministeriale di massima 21 Dicembre 1866, N. 802.

Verona, 27 Gennajo 1867.

Il Prefetto
fir. ALLIEVI

Visto ed approvato
nell'odierna Seduta 10 Febbrajo 1867.

Il Presidente
fir. G. B. FERRARI